

Legge regionale 25 maggio 1993 , n. 26 - TESTO VIGENTE dal 25/11/1998

Soppressione dei Consorzi per gli uffici di economia e bonifica montana e della Sezione di bonifica montana del Consorzio di bonifica Cellina-Meduna

Art. 2

Nomina dei commissari liquidatori(3)(4)

1. Per gli adempimenti conseguenti alla soppressione dei Consorzi, entro 15 giorni dall' entrata in vigore della presente legge, per ognuno degli enti soppressi è nominato un commissario liquidatore, per la durata di sei mesi, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale alle foreste ed ai parchi.

(1)(7)

2. La gestione commissariale è prorogata fino alla sottoscrizione dei processi verbali di consegna di cui all'articolo 4 come modificato dall'articolo 4 della legge regionale n. 6/1997.

(2)(5)(6)(8)(9)

Note:

1 Parole soppresse al comma 1 da art. 2, comma 1, L. R. 4/1994

2 Comma 2 aggiunto da art. 2, comma 2, L. R. 4/1994

3 Gli effetti dell' atto della proroga, previsti dall' articolo 2 L.R. 4/94, decorrono, ex articolo 5 della medesima legge, dalla data di scadenza della precedente proroga trimestrale.

4 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 11, comma 4, L. R. 8/1995 , con effetto, ex articolo 178 della medesima legge, dal 1° gennaio 1995.

5 Parole sostituite al comma 2 da art. 11, comma 3, L. R. 8/1995 , con effetto, ex articolo 178 della medesima legge, dal 1° gennaio 1995.

6 Parole sostituite al comma 2 da art. 72, comma 5, L. R. 9/1996 con effetto ex

articolo 82 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1996.

7 Parole sostituite al comma 1 da art. 7, comma 1, L. R. 31/1996

8 Parole sostituite al comma 2 da art. 7, comma 2, L. R. 31/1996

9 Comma 2 sostituito da art. 2, comma 1, L. R. 6/1997 con effetto, ex articolo 13 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1997.